

BGer 4A_101/2017 vom 20. April 2017

Bundesgericht, 2017-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_101_2017

FR: TF 4A_101/2017 du 20 avril 2017

IT: TF 4A_101/2017 del 20 aprile 2017

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 1.2

Per contro la domanda con cui la ricorrente desidera costringere l'opponente a fornire delle garanzie si rivela di primo acchito inammissibile. Una tale richiesta può infatti solo essere validamente presentata dalla parte convenuta (in ricorso) nei confronti della parte che adisce il Tribunale federale.

E. 2

Visto il tenore dell'impugnativa occorre innanzi tutto ricordare i principi che reggono l'esame di un ricorso in materia civile.

E. 2.1

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1) ed esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Ne segue che la lunga elencazione di norme della Costituzione federale (art. 5 cpv. 2 e 4, art. 9, art. 8 cpv. 1, art. 29 cpv. 1 e 2 e art. 30 cpv. 1 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 1, 6 n. 1, art. 13 e 14 CEDU) non costituisce un'ammissibile censura. Anche laddove la ricorrente spende qualche parola a mo' di motivazione, la stessa appare astrusa o avulsa dalla garanzia invocata. Il ricorso non contiene pertanto alcuna censura che soddisfa le esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 2.2

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può

unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).

In concreto la ricorrente lamenta un " mancato e manifestamente inesatto accertamento dei fatti " da parte dei Giudici d'appello, perché questi avrebbero ommesso di esaminare altre censure che ha sollevato e perché non avrebbero considerato che le allegazioni dell'attrice a fondamento del suo errore nel fare il pagamento non sarebbero motivate. Ora, tali doglianze non concernono un accertamento manifestamente errato dei fatti e si rilevano in questo contesto inammissibili. Non configura nemmeno un'ammissibile critica delle constatazioni di fatto della Corte cantonale quanto scritto sotto il titolo "V FATTISPECIE" del ricorso, in cui la ricorrente espone un coacervo di circostanze e personali considerazioni sulla loro valutazione giuridica. La presente sentenza sarà quindi fondata sugli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata.

E. 3.1

La Corte cantonale ha ripreso le considerazioni del Pretore sulla nullità, per vizio di forma, del precontratto di compravendita immobiliare indicando che la qui ricorrente " non mette in forse in alcun modo queste deduzioni ". L'autorità inferiore ha pure indicato che la convenuta reputa a torto abusiva l'invocazione del vizio di forma da parte dell'attrice.

E. 3.2

La ricorrente afferma che il contratto preliminare era valido senza alcun requisito di forma perché esso " garantiva di trovare (ed offrire alla convenuta) terreni "edificabili "" e sostiene - come " tesi principale nel merito " che " la rogazione di un atto notarile (vendita di un immobile) sottoposto a condizione sospensiva (della sua futura edificabilità) non è fattibile ". Essa afferma pure che tale contratto sarebbe stato eseguito, poiché la caparra era stata pagata e che, qualora fosse effettivamente stata necessaria la forma dell'atto pubblico, il proprietario dei fondi doveva essere a conoscenza della nullità del precontratto, " in quanto si muoveva nell'ambito di una operazione immobiliare di notevole ampiezza".

E. 3.3

In concreto anche questa argomentazione ricorsuale si rivela in larga misura inammissibile. Da un lato essa è fondata su un contenuto del precontratto (la ricerca di terreni) che non risulta dalla sentenza impugnata. Dall'altro non è ravvisabile come la ricorrente possa ritenere che, con il semplice versamento delle caparre, il precontratto sarebbe stato eseguito, atteso che nemmeno essa afferma che tale pagamento fosse l'unica prestazione prevista. Altrettanto misteriosi appaiono poi l'inferenza tra l'ampiezza dell'operazione immobiliare e

la conoscenza del vizio di forma nonché l'assunto secondo cui certe pattuizioni potrebbero essere convenute nella forma scritta, ma non sarebbero suscettive di un atto pubblico.

E. 4.1

La Corte cantonale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che il versamento - quale caparra - da parte dell'attrice degli importi reclamati è assodato e che quindi spetta a quest'ultima chiederne la restituzione in seguito alla nullità del contratto.

E. 4.2

Nel gravame in esame la ricorrente ripropone la predetta eccezione e ritiene che con la sua decisione la Corte cantonale avrebbe gravemente violato l'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC.

E. 4.3

In concreto giova innanzi tutto osservare che determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio in proprio nome una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1). La legittimazione attiva non è quindi disciplinata dall'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, norma che si occupa invece della capacità di essere parte e della capacità processuale. Per il resto si può aggiungere, ricordata la nullità del contratto per cui è stata versata la caparra di cui è chiesta la restituzione, che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che quando, come nella fattispecie, una pretesa in realtà non esistente è stata pagata in proprio nome da un terzo, il credito fondato sull'indebito arricchimento spetta a quest'ultimo e non al presunto debitore (DTF 117 II 404 consid. 3b pag. 408). Così stando le cose è del tutto irrilevante che l'opponente non fosse parte al contratto e la censura va respinta.

E. 5

Infine, riferendosi all' art. 63 cpv. 1 CO la Corte cantonale ha fatto proprie le considerazioni pretorili secondo cui dall'istruttoria non risultava che l'attrice conoscesse la nullità del precontratto in funzione del quale aveva effettuato i versamenti e che può essere esclusa la volontà di effettuare una donazione.

Nella fattispecie la ricorrente non formula alcuna ammissibile censura contro tale considerazione, atteso che, contrariamente a quanto afferma nel ricorso, la Corte cantonale non ha messo a suo carico l'onere della prova.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Anche la domanda di concessione del gratuito patrocinio va respinta. Infatti, da un lato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - che è una società a garanzia limitata - non risulta che tutti i suoi soci siano nell'indigenza e, dall'altro, il ricorso - in larghissima misura inammissibile - non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili, ridotte perché l'opponente è unicamente stata invitata a pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.